NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024

COMUNE DI FONTANAFREDDA

Premessa

La presente nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa è redatta ai sensi di quanto previsto dal punto 9.11.1 dell'allegato n.4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126.

Criteri di formulazione delle previsioni

Il presente documento previsionale è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 – Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge precise fonti di entrata sono destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 – Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del principio n. 3 – Universalità);
- le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 – Integrità);
- La formulazione delle previsioni di entrata è stata effettuata sulla base dell'analisi delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle possibili variazioni fisiologiche, delle basi informative disponibili (catastali, tributarie) e delle modifiche normative che hanno impatto sul gettito. Si è inoltre tenuto conto della situazione finanziaria legata alle conseguenze della pandemia da Covid-19, che ha fatto registrare minori entrate nell'annualità 2021 e che si prevede porti analoghe riduzioni nel 2022.
- Il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza Questa corrispondenza è stata ottenuta

attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n. 15 – Equilibrio di bilancio). Le previsioni di cassa sono relative al solo primo anno del triennio e non devono necessariamente pareggiare.

- Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n. 16 – Competenza finanziaria).
- la formulazione delle previsioni di parte corrente è stata preceduta da un'attenta analisi diretta alla verifica di ogni possibile contenimento e razionalizzazione necessari al conseguimento dell'equilibrio di bilancio senza intaccare il livello dei servizi offerti alla cittadinanza. Le previsioni tengono conto delle obbligazioni già in essere, del trend storico e della programmazione triennale. Si è tenuto conto di eventuali maggiori oneri connessi all'adozione di misure atte a contrastare il diffondersi della pandemia nei locali e aree comunali, nel rispetto delle prescrizioni ministeriali e regionali.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione.

In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata. Questo effetto è stato ottenuto senza applicare il risultato di amministrazione presunto.
Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.
In particolare i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in conto esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio;
- relativamente alle spese per il salario accessorio al personale e la produttività, ai sensi del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, per le quote che saranno esigibili nell'esercizio successivo si attiverà entro l'anno stesso il relativo fondo pluriennale vincolato di spesa.

Nel bilancio investimenti è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata. Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale di norma diventano impegnabili nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- se il cronoprogramma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, entro l'anno dovrà trovar applicazione la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in conto esercizi futuri);
- Sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimenti di quello stesso anno.

Di seguito si evidenziano i criteri di valutazione di alcune poste di bilancio, in particolare gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre per un'illustrazione complessiva delle poste di entrata e di spesa si rimanda al Documento Unico di programmazione.

Fondo crediti dubbia esigibilità

Gli articoli n. 167 del D.Lgs. 267/2000 e n. 46 del D.Lgs. 118/2011 prevedono che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, sia stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto;
Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
L'art. 11 comma 5 del medesimo D.Lgs. 118/2011, prevede altresì che nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione sono indicati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.
Le modalità di calcolo dello stanziamento del bilancio di previsione relativo al fondo crediti dubbia esigibilità sono disciplinate dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, concernente il principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare al punto 3.3 e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al medesimo allegato 4/2, di cui costituisce parte integrante.
Il fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

La procedura per la definizione dello stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione, così come disciplinato dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, prevede innanzitutto l'individuazione delle categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. L'Ente ha scelto come livello di analisi delle entrate il capitolo, ritenendolo di massimo dettaglio.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
b) i crediti assistiti da fidejussione,
c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il servizio finanziario ha provveduto ad individuare i capitoli d'entrata considerati di dubbia e difficile esazione.

Tra questi figurano:

- Nel Titolo I tutte le imposte comunali non accertate per cassa (TARI, Recupero evasione tributaria, ecc..)
- Quasi tutti i capitoli del Titolo III con le principali eccezione degli interessi attivi sul conto di tesoreria, la distribuzione di dividendi dalle imprese controllate e partecipate, i rimborsi da Enti Pubblici per i comandi e le convenzioni di personale, i rimborsi dall'erario, i rimborsi per l'esternalizzazione del servizio idrico integrato.
- Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale, l'unica entrata in conto capitale considerabile di dubbia esazione potrebbe considerarsi la riscossione dei contributi per costo di costruzione, ma, poiché la stessa viene garantita dal rilascio di polizza fidejussoria all'atto della prestazione della pratica edilizia, non si è proceduto al relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per l'anno 2022, ottavo anno di adozione dei nuovi principi contabili, in relazione alle predette entrate, il Comune di Fontanafredda ha calcolato i coefficienti di accantonamento al fondo secondo la formula:

$$\frac{\text{Incassi di competenza es. X + Incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

Il principio contabile per il primo quinquennio di avvio della contabilità armonizzata permetteva di scegliere tra diverse modalità di calcolo della media tra incassi ed accertamenti:

- media semplice fra totale incassato e totale accertato;
- media semplice dei rapporti annui;
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Il principio contabile stabilisce altresì che:
"Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente".

Il Comune di Fontanafredda ha pertanto applicato anche quest'anno il criterio della media fra totale incassato e totale accertato, che già al tempo era stato selezionato sia per la sua relativa semplicità e linearità che per il fatto che conduce ad un risultato molto coerente con l'effettivo ammontare dei crediti sofferenti dell'Ente.
Si era riscontrato che l'utilizzo di criteri diversi, a mano a mano che si incrementano gli esercizi di vigenza della nuova contabilità armonizzata, oltre ad essere talvolta non applicabile in tutte le fattispecie di crediti in sofferenza, porta inoltre ad un evidente sovradimensionamento dell'accantonamento relativo ad alcune poste (es. TARI), a valori assolutamente non coerenti con la percentuale storica di insoluto.
L'accantonamento così determinato risulta in ogni caso superiore a quello minimo di cui alla colonna B dell'allegato relativo alla composizione dell'accantonamento al FCDE.
Per quanto concerne alcune singole entrate, si è per necessità seguito un metodo extracontabile:

- Per l'imposta TARI, si è utilizzato per il pregresso anche l'accertato ed incassato delle previgenti imposte TARES e TARSU per l'evidente omogeneità di fattispecie di entrata (tassa rifiuti);
- Per il canone patrimoniale istituito nel 2021 sostitutivo di TOSAP e Imposta Pubblicità, al momento in assenza di storico ci si è rifatti alle % di dubbia esigibilità di tali imposte.

L'accantonamento teorico al fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, così come calcolato secondo la metodologia di cui ai punti precedenti, risulta essere il seguente:

STANZIAMENTO	2022	2023	2024
PARTE CORRENTE	357.272,51	360.443,80	364.933,09
PARTE CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Questo è anche l'importo che viene inserito nella colonna C ("**ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO")** dell'apposito allegato al bilancio che è da intendersi pertanto come lo stanziamento in assenza di percentuali di abbattimento del fondo.

Il medesimo principio contabile è stato successivamente integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: "*Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".* L'articolo 1, comma 882, della L.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto un'ulteriore gradualità nella misura

dell'accantonamento. Infatti, viene modificato l'art. 1, comma 509, della suddetta legge 190/2014, al fine di prevedere che la misura dell'accantonamento al FCDE - sulla base della normativa vigente pari almeno all'85 per cento nell'anno 2018 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2019 - risulti pari ad almeno il 75 per cento nell'anno 2018, ad almeno l'85 per cento nell'anno 2019, ad almeno il 95 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

Agli importi sopra calcolati si era pertanto provveduto ad applicare, esercizio per esercizio, la percentuale di accantonamento prevista dalla norma sopra richiamata. A partire dal 2021 viene applicato l'importo integrale del fondo.

Con riferimento al corrente esercizio, si precisa che La legge n.160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020) all'art.1, cc.79 e seguenti, ha previsto la facoltà, per gli Enti che rispettino determinate condizioni collegate alla tempestività dei pagamenti, di ridurre negli esercizi 2020 e 2021 con variazione di bilancio la suddetta percentuale sino al 90%. L'Ente pertanto verificherà in corso d'anno tale possibilità, che comunque non comporterà variazioni rilevanti.

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Il fondo è stato costituito nella misura di Euro 5.000,00 in quanto l'Ente non ha al momento cause di rilevante importo ad alto rischio di soccombenza.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera i) è stato costituito apposito "Accontamento trattamento di fine mandato del Sindaco". Tale fondo è pari alla quota annua maturata di TFM ed a fine esercizio confluirà nella quota accantonata dell'avanzo di amministrazione.

Fondo rinnovi contrattuali

Tale fondo, pari ad € 10.000,00 raccoglie le previsioni dei futuri aumenti degli stipendi dei dipendenti comunali in vista del nuovo Contratto Collettivo Nazionale, cui farà immediatamente seguito il contratto del comparto regionale. Al momento è difficile ipotizzare se nel corso del 2022 avverrà la sottoscrizione definitiva del nuovo contratto.

Si ricorda infatti che ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e smi - punto 5.2 lettera a "Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti".

Fondo di garanzia debiti commerciali

Questo ente non è tenuto ad attivare il fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art.1, cc.859 e segg. della L.145/2018 in quanto risulta rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e con un debito commerciale residuo scaduto, non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Avanzo presunto di Amministrazione al 31/12/2021

Si è provveduto alla stima dell'avanzo presunto di Amministrazione al 31/12/2021 anche per verificarne la piena compatibilità sia con l'applicazione dell'avanzo vincolato che, in prospettiva, dell'avanzo libero.

In considerazione del fatto che l'Ente non ha applicato avanzo vincolato al bilancio di previsione 2022-2024 non è tenuto alla redazione degli ulteriori prospetti recanti l'elenco delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto, introdotti con il D.M. 01/08/2019.

Applicazione Avanzo Accantonato e Vincolato al Bilancio di Previsione

Ai sensi dell'art.187 del TUEL 267/2000, le quote del risultato di amministrazione presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

Al bilancio di previsione 2022-2024 non è stata applicata nessuna quota di avanzo accantonamento o vincolato.

Avanzo libero di Amministrazione

In base alla vigente normativa non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (principio contabile 4.2 punto 9.2).

Interventi programmati per opere pubbliche e spese di investimento

Si ricorda che l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 7, comma 1, della L.R. 14/2002, stabiliscono che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici nel territorio regionale è subordinata alla predisposizione ed approvazione di apposito programma triennale e di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento;

Gli articoli sopracitati dettano altresì le prescrizioni di dettaglio per l'adozione, la pubblicizzazione e l'approvazione del programma;

Il D.M. 16.01.2018 n.14 ha ulteriormente stabilito la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici.

Da notare che è necessario il rispetto del livello minimo di progettazione per l'inserimento di un intervento nel programma ('articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice (D.Lgs. 50/2016) e art.3, comma 10 del D.M. 16.01.2018;

Ai sensi del punto 8.2 del Principio Contabile 4.1 allegato al D.Lgs. 118/2011 la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella sezione operativa del DUP, e che i lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento".

Nel presente documento previsionale, in conformità a quanto disposto dall'art.7, comma 6 della L.R. 14/2002, e dall'art.3, comma 8, del D.M. 16.01.2018 n.14, è stata assicurata la copertura finanziaria per tutti i nuovi interventi ricompresi nell'elenco annuale 2022, a prescindere dallo sviluppo del cronoprogramma nell'arco del triennio.

Si precisa che, per gli interventi attualmente in esecuzione – ovvero già avviati e previsti nel "Piano Triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici" relativo al 2021 ed esercizi precedenti, alla fine dell'esercizio 2021, secondo quanto previsto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria 4/2, verranno

verificati i cronoprogrammi di realizzazione e, laddove ne ricorrano i presupposti, verrà variata l'esigibilità degli stanziamenti di bilancio relativi attraverso l'attivazione del fondo pluriennale vincolato. Le risultanze di questa operazione verranno ad essere immediatamente recepite nel bilancio di previsione 2022-2024 che verrà conseguentemente variato attraverso l'adozione di una determinazione da parte del Responsabile Finanziario, secondo quanto previsto anche dal vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 94 del 22/12/2016.

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all'apposito documento contenuto nel documento unico di programmazione (DUP) ed al Piano Triennale dei Lavori Pubblici e dell'allegato Elenco Annuale dei Lavori adottato con Delibera di Giunta Comunale n. 144 del 29/11/2021.

Si precisa che l'Ente, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo 2021, e più in generale con la disponibilità di risorse aggiuntive, si riserva di modificare la modalità di finanziamento delle opere.

Si riporta comunque l'elenco di tutti gli investimenti (qualificabili e non come opere pubbliche) con le relative modalità di finanziamento. Per quanto concerne il ricorso al debito nel triennio non è stata prevista assunzione di mutui.

codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	2022	2023	2024	Fonti di finanziamento 2022	Fonti di finanziamento 2023	Fonti di finanziamento 2024
12.02-2.03.02.01.001	6900	10	CONTRIBUTI EROGATI AI SENSI DELLA LEGGE N 13/1989 E L.R. N^ 41/1996 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE FINALIZZATE AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	Contributo entrata titolo IV previsto al capitolo 2770	Contributo entrata titolo IV previsto al capitolo 2770	Contributo entrata titolo IV previsto al capitolo 2770
7.01-2.02.01.99.999	7005	10	ACQUISTO E INSTALLAZIONE TOTEM PERCORSI NATURALISTICI SU TERRITORIO COMUNALE	10.000,00	0,00	0,00	Contributo entrata titolo IV previsto al cap. 2912 per euro 10.000,00		
01.08-2.02.01.07.000	9322	10	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3015	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3015	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3015
01.08-2.02.01.07.000	9325	10	ACQUISTO SOFTWARE VIRTUAL SPEECH, MY CALENDAR	7.159,00	0,00	0,00	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale		

							cap. 3015		
06.01-2.03.03.03.999	9335	0	ANNUALITA' CONTRIBUTO VENTENNALE PER RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3015	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3015	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3015
01.05-2.02.01.09.002	9360	10	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI DI PROPRIETA'COMUNALE	10.000,00	40.000,00	40.000,00	Contributo entrata titolo IV previsto al capitolo 2912	Contributo entrata titolo IV previsto al capitolo 2912	Contributo entrata titolo IV previsto al capitolo 2912
04.02-2.02.01.09.003	9383	10	SISTEMAZIONI STRAORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI	10.808,00	30.000,00	30.000,00	Contributo entrata titolo IV previsto al cap. 2912	Contributo entrata titolo IV fondi investimenti regionale cap. 3015 per euro 10.200,00; capitolo entrata titolo IV cap. 2912 per euro 19.800,00	Contributo entrata titolo IV fondi investimenti regionale cap. 3015 per euro 10.200,00; capitolo entrata titolo IV cap. 2912 per euro 19.800,00
08.01-2.02.03.05.001	9563	1	SPESE PER LA FORMAZIONE DI PIANI E PROGETTI GENERALI	40.000,00	25.000,00	25.000,00	Proventi permessi a costruire previsti al cap. 3210 per euro 14.800,00; proventi da sanzioni permessi a costruire per euro 10.000,00 cap. 3215; contributo entrata titolo IV previsto al cap. 2912 per euro 15.200,00	Proventi permessi a costruire previsti al cap. 3210 per euro 14.800,00; proventi da sanzioni permessi a costruire per euro 10.000,00 cap. 3215; contributo entrata titolo IV previsto al cap. 2912 per euro 200,00	Proventi permessi a costruire previsti al cap. 3210 per euro 14.800,00; proventi da sanzioni permessi a costruire per euro 10.000,00 cap. 3215; contributo entrata titolo IV previsto al cap. 2912 per euro 200,00
06.01-2.02.01.09.016	9640	60	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	5.000,00	10.000,00	10.000,00	Contributo entrata titolo IV previsto al capitolo 2912	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3015	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3015
06.01-2.02.01.09.016	9646	20	LAVORI DI COMPLETAMENTO CITTADELLA DELLO SPORT - OPERE DI URBANIZZAZIONE STADIO TOGNON	1.050.000,00	0,00	0,00	Contributo entrata titolo IV previsto al cap. 3258		
10.05-2.02.01.09.012	9672	10	MANUTENZIONI STRAORDINARIE ED ASFALTATURE STRADALI	5.000,00	22.967,00	22.967,00	Contributo entrata titolo IV entrata cap. 2912	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3015	Contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3015

10.05-2.02.01.09.012	9675	10	ASFALTATURE PIANO PEBA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Proventi permessi a costruire previsti al cap. 3210	Proventi permessi a costruire previsti al cap. 3210	Proventi permessi a costruire previsti al cap. 3210
01.05-2.02.01.09.002	9675	20	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PIANO PEBA	35.200,00	35.200,00	35.200,00	Proventi permessi a costruire previsti al cap. 3210	Proventi permessi a costruire previsti al cap. 3210	Proventi permessi a costruire previsti al cap. 3210
10.05-2.02.01.09.012	9690	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADALE E SEGNALETICA	40.000,00	0,00	0,00	Contributo entrata titolo IV previsto al cap. 2912 per euro 3.992,00; contributo entrata titolo IV fondo investimenti regionale cap. 3215 per euro 36.008,00		
				1.314.167,00	264.167,00	264.167,00			

Garanzie prestate dall'ente

Il Comune di Fontanafredda non ha rilasciato ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000 garanzie fideiussorie.

Si ricorda che l'art. 207, comma 3, del D.lgs 267/2000 consente al Comune il rilascio di garanzia fideiussoria anche a favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere per fini sociali, culturali o sportivi su terreni di proprietà comunale a determinate condizioni quali:

- il progetto sia stato approvato dal Comune e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività;
- l'immobile deve essere acquisito al patrimonio del comune;
- la convenzione deve anche regolare i rapporti tra il Comune e il mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione dell'opera.

Strumenti finanziari derivati

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati

Elenco dei propri Enti, Organismi strumentali e partecipazioni

Elenco delle società posseduto con l'indicazione della relativa quota percentuale

L'Ente detiene le seguenti partecipazioni societarie:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE	QUOTA PARTECIPAZIONE DIRETTA	SOCIETA' TRAMITE	QUOTA PARTECIPAZIONE INDIRETTA
AMBIENTE SERVIZI SPA	**DIRETTA**	**1,103%**		**0,00%**
CONSORZIO ENERGIA VENETO	**DIRETTA**	**0,09%**		**0,00%**
GSM SPA	**DIRETTA**	**0,57%**		**0,00%**
ATAP SPA	**DIRETTA**	**3,44%**		**0,00%**
SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI	**DIRETTA**	**0,85%**		**0,00%**
LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE S.P.A.	**DIRETTA**	**1,896%**		**0,00%**
PORDENONE FIERE SPA	**DIRETTA**	**5,59%**		**0,00%**
ECOSINERGIE SOCIETA' CONSORTILE ARL	INDIRETTA	0,00%	**AMBIENTE E SERVIZI S.P.A.**	1,099%
M.T.F. SRL	INDIRETTA	0,00%		1,092%
FRIULOVEST BANCA CREDITO COOPERATIVO	INDIRETTA	0,00%		0,00002443%
BANCA CREDITO COOPERATIVO PORDENONESE E MONSILE S.C.	INDIRETTA	0,00%		0,00000049%
STU MAKO SPA IN LIQUIDAZIONE	INDIRETTA	0,00%		0,688%
TPL FVG SCARL	INDIRETTA	0,00%		0,860%
S.T.I. SPA	INDIRETTA	0,00%		2,06%

MOBILITA' DI MARCA SPA	INDIRETTA	0,00%	**ATAP S.P.A.**	0,51428%
APT SPA	INDIRETTA	0,00%		0,750264%
ATVO SPA	INDIRETTA	0,00%		0,153424%
ARRIVA UDINE SPA	INDIRETTA	0,00%		0,219472%
SAVO CONSORZIO	INDIRETTA	0,00%		0,041968%
SIAV SRL	INDIRETTA	0,00%		0,002064%
VIVERACQUA SCART	INDIRETTA	0,00%	**LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE L.T.A.**	0,02567184%
PORDENONE ENERGIA S.C.P.A.	INDIRETTA	0,00%	**PORDENONE FIERE S.P.A.**	0,00349375%
CLUSTER ARREDO E SISTEMA CASA SRL CONSORZILE	INDIRETTA	0,00%		0,101179%
ASS. SVILUPPO E TERRITORIO	INDIRETTA	0,00%		0,000559%

Si ricorda che l'incremento della quota di partecipazione in ATAP (e conseguentemente in tutte le partecipazioni indirette ad essa riconducibili), avvenuto già nel 2017, è dovuto alla distribuzione della quota di proprietà della ex Provincia di Pordenone (27,886%).

Il Piano di Liquidazione della medesima, approvato in via definitiva con D.G.R. n.1761 del 22/09/2017, ha previsto (ai sensi del punto 1, lettera B.4, della D.G.R.1396/2017) il subentro di tutti i Comuni del territorio provinciale di riferimento in proporzione alla rispettiva popolazione residente.

La regione Friuli Venezia Giulia, nell'ambito di un processo di riordino del sistema delle autonomie locali, ha previsto con la LR. 26/2014 l'istituzione delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) e la conseguente ricollocazione delle funzioni amministrative: il piano di riordino territoriale individuava 18 aggregazioni di comuni in regione, tra cui l'UTI del Noncello a cui aderiva anche il comune di Fontanafredda.

Successivamente, con legge regionale n. 31 del 28 dicembre 2018, è stata radicalmente modificata la disciplina delle Unioni Territoriali Intercomunali, rendendole una forma facoltativa di gestione delle funzioni a decorrere dal 01.01.2019.
L'Art. 29 della L.R. n. 21/2019 ha previsto che l'esercizio delle funzioni comunali già esercitato dalle Unioni territoriali intercomunali che svolgono le funzioni delle soppresse Province compete, a far data dal 1° luglio 2020, fossero riassegnate ai comuni titolari delle stesse; l'art. 29 bis della L.R.n.21/2019, introdotto

con la L.R. n.9/2020, ha disposto al comma 2 che *"le quote di partecipazione dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello nella società "Pordenone Fiere spa" sono attribuite in parti uguali ai comuni di Cordenons, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola".*
Il Comune di Fontanafredda pertanto ha ricevuto azioni corrispondenti al 5,59% del capitale sociale.

I dati relativi alle società partecipate, e a tutti gli altri organismi partecipati, sono disponibili all'indirizzo internet: https://www.comune.fontanafredda.pn.it; sezione di "Amministrazione Trasparente" dedicata agli Enti Partecipati.

ALTRE INFORMAZIONI

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:

per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità inseriti nel FCDE portandoli in totale detrazione dalle previsioni di cassa sia per la competenza che per i residui);
- previsioni di incasso di tributi, trasferimenti regionali di parte corrente e di parte capitale;
- riflessi della manovra tributaria in approvazione per il 2022;

per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, interessi passivi, quote capitale mutui, rimborso anticipato di prestiti, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

Salvo manovre statali o regionali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e trasferimenti, in vigenza della normativa attuale non sono assolutamente prevedibili nel triennio 2022-2024 ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.
Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, anche al fine di rispettare termini di pagamento delle fatture.

Destinazione Proventi permessi da costruire

Ai sensi dell'art.1, c.460 della L.460 L.232/2016 "A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla

manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano".

In virtù della suddetta normativa l'Ente ha destinato la quota prevista di permessi da costruire, allocati al Titolo IV del bilancio, alla manutenzione straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come da tabella seguente:

	2022	2023	2024
STANZIAMENTO	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00

Prospetto di verifica rispetto dei vincoli di finanza pubblica

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo") ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015. n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.
Il nuovo regime regionale degli obblighi di finanza pubblica ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021, come previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 20/2020.
Gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano:

a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale,
b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale,
c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale.
Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.
In particolare in sede di bilancio di previsione il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica indicato nella Tabella 1 e i seguenti indicatori:

1) (SOSTENIBILITA' DEL DEBITO) indicatore 8.2 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 1/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP);
2) SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE confronto tra il valore soglia riferito alla propria classe demografica indicato nella Tabella 2 e il rapporto tra le proprie poste di bilancio calcolato come di seguito precisato: (impegni dell'esercizio di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale,

relativi alle voci riportate nel macroaggregato U.1.01.00.00.000, nonché alle voci riportate nel codice spesa U.1.03.02.12.000) / (accertamenti dell'esercizio di competenza relativi alle entrate correnti riportate nei titoli E.1.00.00.00.000, E.2.00.00.00.000 e E.3.00.00.00.000, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di parte corrente, stanziato in sede di bilancio di previsione e relativo all'annualità considerata.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario

A partire dal bilancio di previsione 2020 è necessario allegare al bilancio la tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario relativa all'ultimo rendiconto approvato (2019).

Il Comune di Fontanafredda nell'anno 2020 ha rispettato i limiti di deficitarietà per tutti i nuovi parametri.

Fontanafredda, 06 dicembre 2021